

FAMIGLIA, Obblighi genitoriali

Il pagamento della retta della scuola privata spetta esclusivamente al genitore che ha deciso l'iscrizione del figlio presso l'istituto. Così decide la Cassazione in deroga al principio di solidarietà che vede responsabili entrambi i genitori solidalmente degli obblighi riguardanti l'istruzione dei figli: " l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare i bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi". Cass Civ. n. 25026 de 10.10.2008.